MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
SEDE di G E N O V A
Via del Seminario 4

CORSO PER DIRIGENTI

Modulo 1 giuridico normativo

Docente: Dott. Ing. Augusto Mario Isola

Sommario

- **Programma corso per dirigenti**
- Modulo I **Giuridico Normativo**
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (D. Lgs. 81/08, compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa);
- Delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/01);
- I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

Il Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori.

- Le fonti giuridiche
- Le Direttive Europee
- La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale
- L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro e il D.Lgs. 81/08
- Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali
- La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc.
- Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità.

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ART. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

ART. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro;

ART. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

- **La Costituzione della Repubblica Italiana** **(Fonte: *wikipedia.org*)**

- L'**organizzazione del lavoro**: gli articoli dal 35 al 47 affermano che la Repubblica tutela il lavoro e la libertà di emigrazione (articolo 35), il diritto al giusto salario (articolo 36, comma 1), la durata massima della giornata lavorativa (articolo 36, comma 2), il diritto/dovere al riposo settimanale (articolo 36, comma 3), il lavoro femminile e minorile (articolo 37), i lavoratori invalidi, malati, anziani o disoccupati (articolo 38), la libertà di organizzazione sindacale (articolo 39), il diritto di sciopero (articolo 40), la libertà di iniziativa economica (articolo 41), la proprietà (articolo 42), la possibilità ed i limiti all'espropriazione (art 43), la proprietà terriera (articolo 44), le cooperative e l'artigianato (articolo 45), la collaborazione tra i lavoratori (articolo 46) ed il risparmio (articolo 47).

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

La Costituzione della Repubblica Italiana (Fonte: *wikipedia.org*)

- Alcune competenze, assegnate dalla riforma del 2001 alla legislazione concorrente (in cui la facoltà legislativa spetta alle regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale) *tornano di esclusiva competenza statale*. In particolare :
  - la *sicurezza del lavoro*
  - le *norme generali sulla tutela della salute*
  - le *grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza*

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

- **Il codice civile** (Fonte: *wikipedia.org*)

- **Il codice civile è un corpo organico di disposizioni di diritto civile, ma non solo, poiché contiene anche norme di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) ed alcune norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI). Costituisce, insieme alla Costituzione della Repubblica Italiana ed alle leggi speciali una delle fonti del diritto civile.**

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

- **Il codice civile** (Fonte: *wikipedia.org*)
- **Struttura del Codice Civile**

- **Libro Primo - *Delle Persone e della Famiglia*, artt.1-455 - contiene la disciplina della capacità giuridica delle persone, dei diritti della personalità, delle organizzazioni collettive, della famiglia;**
- **Libro Secondo - *Delle Successioni*, artt. 456-809 - contiene la disciplina delle successioni a causa di morte e del contratto di donazione;**
- **Libro Terzo - *Della Proprietà*, artt. 810-1172 - contiene la disciplina della proprietà e degli altri diritti reali;**
- **Libro Quarto - *Delle Obbligazioni*, artt. 1173-2059 - contiene la disciplina delle obbligazioni e delle loro fonti, cioè principalmente dei contratti e dei fatti illeciti (la cosiddetta Responsabilità civile);**
- **Libro Quinto - *Del Lavoro*, artt.2060-2642 - contiene la disciplina dell'impresa in generale, del lavoro subordinato e autonomo, delle società aventi scopo di lucro e della concorrenza;**
- **Libro Sesto - *Della Tutela dei Diritti*, artt. 2643-2969 - contiene la disciplina della trascrizione, delle prove, della responsabilità patrimoniale del debitore e delle cause di prelazione, della prescrizione.**

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

Il codice civile (Fonte: *wikipedia.org*)

- **Libro quinto DEL LAVORO**
- **Titolo I Della disciplina delle attività professionali (Artt.2060-2081)**
- **Titolo II Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221)**
- **Titolo III Del lavoro autonomo (Artt. 2222-2238)**
- **Titolo IV Del lavoro subordinato in particolari rapporti (Artt. 2239-2246)**
- **Titolo V Delle società (Artt. 2247-2510)**
- **Titolo VI Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (Artt. 2511-2548)**
- **Titolo VII Dell'associazione in partecipazione (Artt. 2549-2554)**
- **Titolo VIII Dell'azienda (Artt. 2555-2574)**
- **Titolo IX Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali (Artt. 2575-2594)**
- **Titolo X Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (Artt. 2595-2620)**
- **Titolo XIDisposizioni penali in materia di società e consorzi (Artt.2621-2642)**

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

- **Il codice penale** **(Fonte: wikipedia.org)**

- **Il codice penale italiano è un corpo organico di disposizioni di diritto penale. Costituisce, insieme alla Costituzione ed alle leggi speciali una delle fonti del diritto penale. È comunemente conosciuto anche come *codice Rocco* dal nome del suo principale ispiratore, Alfredo Rocco.**

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

- **Il codice penale (Fonte: *wikipedia.org*)**

- **Il codice penale è organizzato in 3 Libri:**
- **LIBRO PRIMO - *Dei reati in generale***
- **LIBRO SECONDO - *Dei delitti in particolare***
- **LIBRO TERZO - *Delle contravvenzioni in particolare***
- **Ciascun Libro, a sua volta, è suddiviso in Titoli, Capi, Sezioni, Paragrafi e Articoli.**

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

CODICE PENALE

ART. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautela contro infortuni sul lavoro. Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

ART. 451: Ommissione colposa di cautela o difesa contro disastri o infortuni sul lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa di € 20 a € 100.

CODICE PENALE

- **ART. 589: Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena della reclusione è da 1 a 5 anni.

- **ART. 590: Lesioni personali colpose.**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 100.
Lesione grave: da uno a sei mesi.
Lesione gravissima: da tre mesi a due anni.

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

CODICE PENALE

- **ART. 589: Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena della reclusione è da 1 a 5 anni.

- **ART. 590: Lesioni personali colpose.**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 100.
Lesione grave: da uno a sei mesi.
Lesione gravissima: da tre mesi a due anni.

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

CODICE PENALE

- **ART. 589: Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena della reclusione è da 1 a 5 anni.

- **ART. 590: Lesioni personali colpose.**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 100.
Lesione grave: da uno a sei mesi.
Lesione gravissima: da tre mesi a due anni.

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

CODICE PENALE

ART. 39: i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice

ART. 17: pene principali: specie.
le pene principali stabilite per i delitti sono:
L'ergastolo;
La reclusione;
La multa.
le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
L'arresto;
L'ammenda.

ART. 18: Denominazione e classificazione delle pene principali.
Pene detentive: ergastolo, reclusione, arresto.
Pene pecuniarie: multa e ammenda

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

CODICE PENALE

ART. 39: i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice

ART. 17: pene principali: specie.
le pene principali stabilite per i delitti sono:
L'ergastolo;
La reclusione;
La multa.
le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
L'arresto;
L'ammenda.

ART. 18: Denominazione e classificazione delle pene principali.
Pene detentive: ergastolo, reclusione, arresto.
Pene pecuniarie: multa e ammenda

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

CODICE PENALE

Il C.P. contiene inoltre anche norme disciplinanti fattispecie che possono trovare specifica applicazione anche nei luoghi di lavoro e che per tale motivo vengono qui richiamate.

art. 673: Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuovere i segnali suddetti, o spegnere i fanali collocati come segnali, è punito....

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

CODICE PENALE

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegnere i fanali della pubblica illuminazione.

art. 674: Getto pericoloso di cose.
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito....

art. 675: Collocamento pericoloso di cose.
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito....

Le fonti giuridiche

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

CODICE PENALE

art. 676: Rovina di edifici o altre costruzioni.
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito...

art. 677: Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minaccia rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito...

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione

Le fonti normative

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

Richiamato il quadro generale di riferimento, rappresentato principalmente dalla Costituzione e dai due Codici Civile e Penale, prima di richiamare il quadro normativo speciale specifico per la sicurezza del lavoro, appare opportuno fare un richiamo alle norme speciali che, pur non essendo specifiche per gli ambienti di lavoro, in quanto riguardanti la sicurezza degli ambienti di vita in generale, devono tuttavia trovare applicazione anche negli ambienti di lavoro e, per tale ragione, devono essere note.

R.D. 12/05/1927 n. 824 – apparecchi in pressione;
R.D. 27/07/1934 n. 1265 – T.U. delle leggi sanitarie;
R.D. 06/05/1940 n. 635 – T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;
Legge 30/04/1962 n. 382 – igiene degli alimenti;
Legge 16/12/1971 n. 1083 – impiego gas combustibili;
Legge 18/10/1977 n. 791 – direttiva materiale elettrico;
Legge 07/12/1984 n. 818 – disciplina della prevenzione incendi;
Legge 05/03/1990 n. 46 – norme per la sicurezza degli impianti;
D.Lgs. 17/03/1995 n. 115 – sicurezza generale dei prodotti;
D.P.R. 24/07/1996 n. 459 – direttiva macchine;
D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 – classificazione, imbalaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Le fonti normative

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

- • D.Lgs. 16/07/1998 n. 285 – classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi;
- D.P.R. 30/04/1999 n. 162 – ascensori e montacarichi;
- D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 – controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
- connessi con determinate sostanze pericolose;
- Legge 03/02/2001 n. 36 – protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- Regolamenti edili comunali;
- Dismissione amianto;
- Sicurezza impianti elettrici (direttiva della Comunità Europea);
- Direttive della Comunità Europea sulla sicurezza dei prodotti;
- ISO, UNI, IEC, CEI.....

Le fonti normative

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

Per quanto concerne il quadro normativo speciale riguardante la disciplina della sicurezza del lavoro, pur in assenza del testo unico, al fine di pervenire ad una elencazione pressoché completa dei relativi provvedimenti di legge, è ragionevole prendere come base l'elenco delle norme allegato al D.Lgs 19/12/1994 n. 758 alle quali si applica la particolare disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza del lavoro. L'assenza del testo unico non ci può consentire di affermare che norme in materia di sicurezza del lavoro siano solo quelle richiamate in detto Decreto in quanto non possiamo escludere che qualche altra normativa in materia possa essere anche contenuta in altri prevedimenti, magari vecchi, che tuttavia in nessuna circostanza risultino essere stati abrogati.

Tali norme sono:

1. Legge 22/03/1908 n. 105 – abolizione del lavoro notturno dei fornai (abrogata dall'art. 41 della legge 06/02/1996 n. 52);
2. R.D. 23/12/1920 n. 1881, convertito dalla legge 15/05/1924 n. 891 – divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi;
3. R.D. 09/04/1927 n. 147 – approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici;

Le fonti normative

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

4. D.P.R. 27/04/1955 n. 547 – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
5. D.P.R. 07/01/1956 n. 164 - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
6. D.P.R. 19/03/1956 n. 302 - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27/04/1955 n. 547;
7. D.P.R. 19/03/1956 n. 303 – norme generali per l'igiene del lavoro;
8. D.P.R. 20/03/1956 n. 320 – norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo;
9. D.P.R. 20/03/1956 n. 321 – norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
10. D.P.R. 20/03/1956 n. 322 – norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione;
11. D.P.R. 20/03/1956 n. 323 – norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro negli impianti telefonici;
12. D.P.R. 09/07/1956 n. 128 – norme di polizia delle miniere e delle cave;
13. Legge 19/07/1961 n. 706 – impiego della biacca nelle pitture;

Le fonti normative

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

14. Legge 05/03/1963 n. 245 – limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative;
15. D.P.R. 30/06/1965 n. 1124–testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
16. Legge 17/10/1974 n. 977 – tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
17. Legge 26/04/1974 n. 191– prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
18. Legge 09/12/1977 n. 903 – parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
19. D.P.R. 24/05/1979 n. 886 – integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel DPR 09/04/1959 n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
20. D.P.R. 10/09/1982 n. 962 – protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;

Le fonti normative

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

21. D:P.R. 09/10/1990 n. 309 – testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
22. D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 – protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
23. D.Lgs. 25/01/1992 n. 77–protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
24. D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 – dispositivi di protezione individuali;
25. D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 – miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
26. D.Lgs. 17/03/1995 n. 230 – sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;
27. D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 – prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;

Le fonti normative

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

28. D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 – prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
29. D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 – sicurezza e salute dei lavoratori nell'industrie estrattive;
30. D.Lgs. 25/11/1996 n. 645 – miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puepere o in periodo di allattamento;
31. D.Lgs. 27/07/1999 n. 271 – adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionale;
32. D.Lgs. 27/07/1999 n. 272 – adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
33. D.Lgs. 17/08/1999 n. 298 – prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca;
34. D.Lgs. 26/11/1999 n. 532 – disposizioni in materia di lavoro notturno;
35. D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 – disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malatie professionali;

Le fonti normative

(fonte: Corso per RSPP e ASPP Modulo A - Dott. Ing. Konstantinos Milonopoulos, modificato da Dott. Ing. Augusto M. Isola)

36. D.Lgs. 26/05/2000 n. 187 – protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (integrazioni modificate al D.Lgs. 17/03/1995 n. 230).

- **Direttive europee**
- **(Fonte: h*ttps://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro*)**

- **Le direttive dell'UE concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro trovano la propria base giuridica nell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 137 del TCE), che conferisce all'UE la competenza in materia di adozione delle direttive in questo ambito. Da allora è stato adottato un ampio ventaglio di direttive europee che stabiliscono prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori. Nel recepire le direttive europee nella legislazione nazionale, gli Stati membri sono liberi di adottare norme più severe per la tutela dei lavoratori; pertanto gli obblighi giuridici nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro possono variare tra i diversi paesi dell'UE.**

- **Direttive europee**
- **(Fonte: h*ttps://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro*)**

- **La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro stabilisce il quadro di riferimento per la politica europea in materia di salute e sicurezza. Il punto di partenza per le iniziative legislative a livello europeo è costituito da una proposta legislativa redatta dalla Commissione europea . Il Consiglio e il Parlamento europeo adottano le direttive dell'UE secondo la "procedura legislativa ordinaria" (nota in precedenza come procedura di codecisione). In alcuni casi, essi delegano alla Commissione europea il potere legislativo di adeguare le direttive al progresso tecnico.**

- **Direttive europee**
- **(Fonte: h*ttps://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro*)**

- **Le parti sociali europee rivestono un ruolo cruciale nel processo decisionale europeo in merito al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, poiché la loro consultazione si rivela necessaria in diverse fasi. Il Trattato prevede anche la possibilità di concludere accordi autonomi. Finora il dialogo sociale europeo ha portato all'adozione di diversi accordi autonomi.**
- **Sulla base della direttiva quadro è stata adottata una serie di direttive particolari incentrate su specifici aspetti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tuttavia, la direttiva quadro continua ad essere applicata a tutti gli ambiti oggetto delle direttive particolari. Disposizioni più severe e specifiche eventualmente previste dalle direttive particolari prevalgono quali disposizioni speciali.**

- **Direttive europee**
- **(Fonte: h*ttps://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro*)**

- **Le direttive particolari adattano i principi della direttiva quadro a:**
- **mansioni specifiche (come la movimentazione manuale di carichi);**
- **rischi specifici sul lavoro (ad esempio, l'esposizione a sostanze pericolose e ad agenti fisici);**
- **luoghi di lavoro e settori specifici (ad esempio, luoghi di lavoro temporanei, industrie estrattive e pescherecci);**
- **gruppi specifici di lavoratori (fra cui: donne in stato di gravidanza, giovani lavoratori, lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato);**
- **alcuni aspetti legati all'attività lavorativa (ad esempio l'organizzazione dell'orario di lavoro).**

- **Direttive europee**
- **(Fonte: h*ttps://osha.europa.eu/it/legislation/directives/directives-intro*)**

- **Le direttive particolari determinano come valutare tali rischi e, in alcuni casi, fissano i valori limite di alcune sostanze o agenti.**

- **Le norme previste da queste direttive particolari sono norme minime per la tutela dei lavoratori e gli Stati membri sono autorizzati a mantenerne i livelli di tutela o a stabilirne di più alti.**

La normativa tecnica (Fonte: www.uni.com)

- Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" si intende:
- *"una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:*
- ***norma internazionale**: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;*
- ***norma europea**: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;*
- ***norma armonizzata**: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;*
- ***norma nazionale**: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale".*

La normativa tecnica (Fonte: www.uni.com)

- *Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le caratteristiche peculiari delle norme tecniche sono:*
- ***consensualità**: deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori;*
- ***democraticità**: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale;*
- ***trasparenza**: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati;*
- ***volontarietà**: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.*

La normativa tecnica UNI (Fonte: www.uni.com)

- **Come nasce una norma tecnica**
- Semplificando numerosi passaggi, l'iter che porta alla nascita di una norma si articola in diverse fasi: la messa allo studio, la stesura del documento, l'inchiesta pubblica, l'approvazione da parte della Commissione Centrale Tecnica e la pubblicazione.
- I rappresentanti delle parti economico/sociali interessate possono prendere attivamente parte all'iter di elaborazione di una norma, partecipando ai lavori dello specifico organo tecnico (gruppo di lavoro, sottocommissione o commissione tecnica) o limitandosi ad inviare all'ente di normazione i propri commenti in fase di inchiesta pubblica.

La normativa tecnica (Fonte: www.uni.com)

La normativa tecnica (Fonte: www.uni.com)

- A livello UNI, l'attività normativa nazionale e il supporto a quella europea ed internazionale viene svolta dai seguenti organi tecnici:
- • la Commissione Centrale Tecnica, sovrintende ai lavori di normazione, deliberando, previo controllo del Gruppo Settoriale competente, sui progetti di norma tecnica nazionale presentati o predisposti dalle singole Commissioni Tecniche;
- • i Gruppi Settoriali, organismi specializzati, costituiti dalla Commissione Centrale Tecnica, hanno il compito di esaminare i progetti di norma tecnica nazionale predisposti dalle Commissioni Tecniche UNI e dagli Enti Federati;
- le Commissioni Tecniche, costituite sia presso l'UNI sia presso gli Enti Federati, sono organi a carattere nazionale con il compito di predisporre ed elaborare i progetti di norma tecnica nei settori di rispettiva competenza.

Comitato Elettrotecnico Italiano (Fonte:*www.**cei**web.it/*)

- Il CEI è un'**Associazione senza scopo di lucro** responsabile della **normazione in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni** in ambito nazionale, con la partecipazione diretta - su mandato delle Stato Italiano - nelle organizzazioni di normazione europea (CENELEC) e mondiale (IEC). Fondato nel 1909 e riconosciuto dalla Stato Italiano e dall'Unione Europea, il CEI propone, elabora e divulga Norme che costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla "regola dell'arte" di prodotti, processi e impianti elettrici.
- Le Norme CEI sono documenti che definiscono le norme di buona tecnica per prodotti, processi e impianti, costituendo il riferimento per la presunzione di conformità alla "regola dell'arte".

LA NORMA UNI 7249

Le norme UNI a cui viene fatto implicitamente riferimento nell'art. 29 sono le norme della serie 7249, che definiscono sostanzialmente due indici:

- **Indice di frequenza** = (numero infortuni) / (numero ore lavorative) x 1000000
- **Indice di gravità** = (numero giorni persi) / (numero ore lavorative) x 1000

In caso di morte: numero giorni persi = 30 anni (equivale alla vita lavorativa)

Il numero di ore lavorative rappresenta una misura dell'esposizione al rischio

Il numero di ore lavorative e il numero di infortuni devono essere riferiti allo stesso ambito (territorio, stabilimento, reparto, settore lavorativo ecc.)

GLI ORGANI DI VIGILANZA E LE PROCEDURE ISPETTIVE

- (in parte tratto dalla presentazione www.ac.infn.it)

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito:

- dal controllo degli organismi interni all'attività lavorativa;
- dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza.

Agli organi di controllo interno aziendale è riservato:

- Il primo livello di prevenzione.

Agli organi di vigilanza pubblici spettano:

- le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.

ORGANI DI VIGILANZA

La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche.

I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:

- **Presidi multizonali di igiene e prevenzione** (dipendenti dalle regioni);
- **Azienda sanitaria locale** (dipendenti dalle regioni);
- **Direzione provinciale del lavoro** (dipendenti dal ministero del lavoro);
- **Ispesl** (dip.i dal ministero della sanità);
- **Vigili del fuoco** (dip. dal ministero dell'interno);
- **Inail** (dipendenti dal ministero del lavoro);
- **Corpo delle miniere** (dipendenti dal ministero dell'industria);
- **Anpa** (dipendenti dal ministero dell'Ambiente).

Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono:

- **Uffici di sanità aerea e marittima;**
- **Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;**
- **Carabinieri;**
- **Polizia di stato;**
- **Vigili urbani.**

Presidi multizonali di igiene e prevenzione

Sono strutture tecnico specialistiche istituite nell'ambito delle regioni, allo scopo di:

- fornire alle ASL prestazioni specialistiche in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro ad integrazione e per richiesta dei dipartimenti di prevenzione;

- svolgere, su delega dell' I.S.P.E.S.L., attività di omologazione in materia di installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti di messa a terra.

Aziende Sanitarie Locali

Le ASL sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti a livello provinciale sul territorio.

Nell'ambito dell'azienda sanitaria locale, é istituita una struttura denominata dipartimento di prevenzione articolato in quattro servizi:

- Igiene e sanità pubblica;
- Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL);
- Igiene degli alimenti e della nutrizione;
- Veterinari.

Alle ASL sono stati attribuiti i compiti già svolti:

- dall'Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.
- dall'ENPI (Ente Nazionale di Prevenzione Infortuni)
- dell'ANCC (Associazione Nazionale per il Controllo della combustione).

Le ASL sono state autorizzate, inoltre, ad esercitare in nome e per conto dell'ISPESL alcune attività omologative riguardanti:

- ascensori e montacarichi;
- generatori di calore;
- impianti di messa a terra.

Prevenzione infortuni

L'ASL svolge funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche negli ambienti di lavoro.

In particolare:

- verifica la sicurezza nei locali di lavoro, degli impianti, delle macchine, degli utensili e dei metodi di lavoro;
- conduce indagini:
  - per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;
  - sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Igiene e medicina del lavoro

All'ASL sono affidati compiti di controllo e vigilanza sull'igiene degli ambienti di lavoro.

In particolare la struttura effettua rilievi e verifiche relativamente a:

- rumorosità;
- uso di sostanze pericolose;
- illuminazione ed alla ventilazione dei locali di lavoro;
- corretto impiego di DPI;
- uso di aspiratori dove si liberano polveri o sostanze nocive;
- corretta esecuzione delle visite mediche periodiche.

L'ASL inoltre:

- svolge indagini, di propria iniziativa o su incarico della magistratura, nel caso di lavoratori colpiti da sospette malattie professionali;
- effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari;
- esegue visite mediche specialistiche di medicina del lavoro ai minori ed alle lavoratrici madri;
- coordina le attività svolte dai medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro le decisioni dei medici stessi sull'inidoneità temporanea o parziale dei lavoratori;
- svolge compiti di protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti.

Omologazione e collaudo

Per omologazione s'intende la prima verifica effettuata dall'organo di controllo per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione delle macchine o dell'impianto.

Le ASL sono autorizzate ad esercitare in nome e per conto dell'ISPESL le attività omologative previste dalla legge per i seguenti impianti:

- ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra;
- generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua sotto pressione con temperature non superiori a quelle di ebollizione atmosferica.

L'attività in questione è assicurata tramite i presidi e i servizi multizonali.

Verifiche periodiche

Sono attività tecniche di verifica volte al periodico accertamento della rispondenza delle macchine o degli impianti alla normativa vigente.

Rientrano tra le principali verifiche quelle:

- di gru e di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg (annuali);
- di scale aeree ad inclinazione variabile (annuali);
- di ponti sospesi muniti di argano;
- di idroestrattori a forza centrifuga (annuali);
- di ponti sviluppabili su carro;
- degli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
- di apparecchi fissi a pressione;
- degli impianti di messa a terra (biennali).

Le verifiche vanno riportate sul libretto di macchina compilato e rilasciato dall'ISPESL che provvede ad inviarlo all'ASL per l'esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie, come previsto dalle norme di prevenzione infortuni sul lavoro.

Servizio ispettivo

Le ASL per l'espletamento dell'attività di vigilanza si avvalgono di personale ispettivo costituito da:

- medici (specializzati in medicina del lavoro);
- tecnici laureati o diplomati che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli ispettori delle ASL in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria hanno la facoltà di:

- visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze;
- sottoporre a visita medica il personale occupato, prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi;
- richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento delle loro funzioni, Comprese quelle sui processi di lavorazione;
- prendere visione presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

Assunzione di informazioni

Tale attività consiste nell'acquisizione di notizie dei fatti o delle circostanze oggetto dell'accertamento (datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti sindacali, ecc.).

Sul piano pratico si può affermare che:

- qualora dalla dichiarazione emergano elementi utili a Contestare notizie di reato a carico del dichiarante stesso, l'atto conserva la sua validità in sede amministrativa;
- il datore di lavoro può farsi assistere nel corso dell'ispezione da un consulente o persona di sua fiducia che può essere presente anche in sede di rilascio di eventuali dichiarazioni;
- il datore di lavoro non ha diritto di assistere all'assunzione di informazioni dai dipendenti dell'azienda, in quanto possono emergere posizioni conflittuali o soggezioni psicologiche che non consentono una libera esposizione dei fatti di cui è a conoscenza il lavoratore.

Accesso ai documenti

La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli ispettori ASL, ispettori del lavoro e dei funzionari degli Istituti previdenziali riguarda:

- il rapporto di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga e matricola),(documenti comprovanti l'assolvimento degli obblighi contributivi, ecc.),
- la documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni, omologazioni, ecc.) relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori;
- la contabilità che abbia diretta o indiretta pertinenza con gli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
- i registri di esposizione ai rischi di malattia professionale e le cartelle sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria,
- il registro degli infortuni e le copie dei verbali precedentemente rilasciati all'azienda in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

N.B. Tutta la suddetta documentazione deve essere custodita sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta dei funzionari degli organi ispettivi preposti agli accertamenti.

Disposizione

La disposizione è il provvedimento amministrativo con il quale l'organo di vigilanza impone, nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti da questa stabiliti, nuovi obblighi o divieti che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme di prevenzione dallo stesso emanate.

Prescrizione

La prescrizione consiste in un atto scritto con il quale l'organo di vigilanza impartisce al contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto o medico competente) le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.

Essa deve indicare, nel modo più completo e specifico possibile:

- le operazioni da eseguire per eliminare la contravvenzione accertata;
- un termine per la regolarizzazione, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario all'adempimento e comunque non superiore a 6 mesi.

Contestualmente l'ispettore è tenuto a riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione accertata ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e, di conseguenza, il procedimento penale è automaticamente sospeso.

La procedura prevede inoltre l'obbligo del funzionario accertatore di verificare, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, se la violazione è stata rimossa secondo le modalità e nei termini indicati dalla prescrizione stessa.

Fino al momento del secondo sopralluogo qualsiasi azione punitiva resta sospesa, ferma restando la comunicazione al pubblico ministero, che non consente però di per sé l'esercizio dell'azione penale.

Sanzioni

In caso di adempimento:

- il reato si estingue e il procedimento si chiude con il pagamento, entro 30 giorni dalla verifica, di una sanzione amministrativa (pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione).
- l'adempimento e il pagamento della somma sono comunicati dall'organo di vigilanza al pubblico ministero entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ed il procedimento è archiviato.

In caso di inadempimento:

- l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore stesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione;
- la sospensione del procedimento penale viene meno;
- riprendono a decorrere i termini per le indagini preliminari ed il pubblico ministero definisce la posizione processuale dell'indagato.

L'adempimento tardivo, oppure l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'oblazione (in questi casi consistente nel pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda) prevista per le contravvenzioni che ammettono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Anche in questo caso il pagamento estingue il reato.

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
(Servizio ispezioni)

La Direzione provinciale del lavoro è un ufficio periferico del ministero del Lavoro che ha il compito, fra l'altro, di vigilare sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

Il DM 687/96 ha dettato disposizioni per l'unificazione degli uffici periferici del ministero del Lavoro ed ha istituito le Direzioni regionali e provinciali del lavoro.

Presso la direzione provinciale del lavoro è previsto il Servizio ispezioni del lavoro (c.d. SIL) articolato nelle seguenti aree:

- vigilanza tecnica (collaudi, verifiche, vigilanza di polizia giudiziaria in materia tecnica, di radiazioni ionizzanti e di igiene accertamenti e indagini sull'occupazione di donne, minori, lavoratrici madri, categorie protette, ecc);
- vigilanza ordinaria (attività di coordinamento con gli istituti previdenziali e attività integrata con la Guardia di Finanza);
- vigilanza sull'attività formativa (nei settori dell'industria, artigianato, terziario e agricoltura);
- provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, dispense, deroghe e certificazioni).

Organizzazione

La Direzione del lavoro è strutturata in:

- organizzazione centrale;
- articolazione regionale;
- uffici provinciali.

Presso il ministero del Lavoro è istituito il Servizio centrale, che coordina il lavoro delle Direzioni regionali e provinciali.

A livello nazionale opera inoltre l'Ispettorato medico centrale il quale fornisce consigli e orientamenti in materia di igiene, medicina del lavoro e radioprotezione.

La Direzione regionale controlla e coordina l'attività delle Direzioni provinciali, che svolgono il ruolo primario di controllo sull'applicazione delle leggi tramite il SIL.

Presso ogni Direzione provinciale del lavoro opera un Nucleo Carabinieri, con i poteri ispettivi necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo, che dipende funzionalmente dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro e gerarchicamente dal comandante del reparto.

Le Direzioni del lavoro devono vigilare sull'osservanza delle norme a tutela dei fanciulli e degli adolescenti.

Spetta a tale organo rilasciare le autorizzazioni:

- all'impiego dei minori di anni 15 e fino al compimento dei 18 anni nella rappresentazione di spettacoli, in riprese cinematografiche;
- all'impiego dei minori degli anni 16 in lavori pericolosi, faticosi ed i salubri;
- all'assunzione di apprendisti;
- in materia di appalti e subappalti.

L'ufficio interviene nell'applicazione della specifica normativa con controlli sulla liceità degli appalti e sul rispetto degli obblighi contributivi;

- per l'esecuzione di lavoro straordinario nelle imprese industriali nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di altri lavoratori.

Poteri

Nelle materie di competenza gli ispettori esercitano i poteri di:

- accesso ai luoghi di lavoro;
- accesso ai documenti;
- acquisizione di informazioni.

Essi hanno inoltre facoltà di impartire disposizioni in materie quali:

- l'orario di lavoro;
- il riposo settimanale;
- la tutela dei minori e delle lavoratrici madri.

Vigilanza

Il SIL può esercitare un'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nelle seguenti attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati:

- attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei.

La vigilanza è esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi.

Macchine

Il controllo sulla conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza immessi sul mercato è affidato ai ministeri dell'Industria e del Lavoro, che lo esercitano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro.

Conseguentemente, il SIL è legittimato a svolgere questo tipo di vigilanza di propria iniziativa.

Nel caso in cui gli ispettori del lavoro verifichino la non conformità di una macchina o di un componente ai requisiti di sicurezza devono segnalare il fatto ai ministeri dell'Industria e del Lavoro, fatta salva la facoltà di adottare le prescrizioni ritenute necessarie ed i relativi provvedimenti nel caso di violazione di norme che comportano l'irrogazione di sanzioni penali o amministrative.

Solo il ministero dell'Industria ha tuttavia il potere di disporre il ritiro temporaneo dal mercato o il divieto di utilizzazione del macchinario non conforme su tutto il territorio nazionale.

Materiale elettrico

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di legge è demandata al ministero dell'Industria che ai fini del controllo sul mercato si avvale dei propri uffici provinciali e, previe intese, dei SIL, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle Autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.

ISPESL

L'ISPESL è un organo consultivo di prevenzione al servizio dello Stato, delle singole regioni e, per loro tramite, delle ASL.

Ha la funzionedi:

- omologare i prodotti industriali;
- controllare la conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato, oltre a compiti operativi di carattere amministrativo.

L'ISPESL è organizzato in sei dipartimenti centrali e 35 dipartimenti periferici.

All'Istituto sono affidati alcuni compiti che in passato erano svolti dall'ANCC e dall'ENPI (DM 23 dicembre 1982).

L'ISPESL è un organo tecnico specifico del SSN, e dipende dal ministero della Sanità

Compiti

L'ISPESL svolge le attività di informazione, consulenza e assistenza:

- in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- consulenza nell'elaborazione di piani sanitari nazionali e regionali e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonché consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e, su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
- standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- consulenze tecnico-scientifiche al ministero dell'Industria per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza;
- consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del ministero dell'Industria, sulle procedure di certificazione e di prova ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;
- assistenza alle imprese;
- attività di ricerca didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del SSN in materia di prevenzione, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del SSN;

Vigilanza e controllo:

L'ISPESL nello svolgimento dell'attività di vigilanza provvede :

- acquisire ed archiviare i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori occupati in aziende ove esistono rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici, impiego di piombo, amianto o radiazioni ionizzanti, esposizione a rumore.

In particolare deve essere all'ISPESL la seguente documentazione:

- copia del registro di esposizione dei lavoratori a tali rischi, con le variazioni intervenute nonché le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori cessati.
- i registri e le cartelle sanitarie e di rischio in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.
- segnalazione di casi di lavoratori colpiti da malattie correlate derivanti dalle suddette attività lavorative;

- effettuare controlli tecnici richiesti da altri Enti o Uffici sulla rispondenza di macchinari e dispositivi alle normative di sicurezza;
- effettuare controlli sulle caldaie;
- vigilare sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Omologazione:

L'ISPESL provvede all'omologazione di:

- apparecchi ed impianti di sollevamento per persone (ascensori, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su cono, ponti sospesi,organi per ponti sospesi, ecc.);
- apparecchi ed impianti di sollevamento per materiali (gru a torre, a portale, a cavalletto, a bandiera, a bicicletta, su autocarro, autogrù, argani, paranchi e relativi carrelli, montacarichi ecc.);
- idroestrattori a forza centrifuga;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra;
- apparecchi ed impianti a pressione di vapore o gas;
- apparecchi ed impianti a pressione inseriti in impianti nucleari;
- apparecchi ed impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione;
- vetri di sicurezza per ascensori e montacarichi;
- giunti ortogonali, piastre metalliche di base a tubi saldati per ponteggi metallici;
- dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa per paranchi elettrici;
- funivie bifuni destinate al servizio delle aziende agricole montane per il trasporto promiscuo.

Ispezioni

Il ministero dell'Ambiente, con quelli dell'Interno e dell'Industria, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni.

Le ispezioni sono effettuate avvalendosi:

- dell'ANPA;
- dell'ISPESL;
- del Corpo Nazionale dei VVF,
- del personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

Il personale sopra indicato opera secondo le direttive del ministero dell'Ambiente e può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal ministero dell'Ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

VIGILI DEL FUOCO

Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno.

Il personale appartenente al Corpo dei VVF riveste la qualifica di polizia giudiziaria.

COMPETENZE

Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.

Ai fini della prevenzione degli incendi sono soggette al controllo del comando dei VVF competente per territorio le aziende e le lavorazioni:

- nelle quali si producono, si impiegano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
- che per dimensioni, ubicazione, o altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori.

Per i progetti di nuovi impianti o costruzioni che presentano il rischio di incendio deve essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati ai VVF.

I vigili effettuano i controlli preventivi e periodici nei confronti delle aziende esposte ai rischi di incendio, rilasciando il certificato di prevenzione incendi che costituisce requisito indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa .

Il Corpo Nazionale dei VVF ha inoltre compiti di:

- informazione, consulenza, assistenza nelle materie di sua competenza nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Attività di vigilanza

Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei VVF è organo di vigilanza sull'applicazione della legge in materia di antincendio.

Tale attività di vigilanza deve essere attuata secondo le modalità previgenti:

- a richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, ai fini del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi;
- per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalato o comunque rilevato;
- per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei VVF.

INAIL

L'INAIL è l'Ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza l'Istituto svolge:

- una specifica attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati.

Informazione

L'INAIL fornisce:

- alle imprese e agli altri enti interessati alla prevenzione degli infortuni informazioni dettagliate sull'andamento infortunistico per aree, per settori e per tipologia di rischio.

L'elaborazione di questi dati acquisiti direttamente dall'Istituto sono un valido strumento per:

- individuare le fonti di pericolo presenti nei luoghi di lavoro;
- per valutare il relativo rischio.

La legge assegna inoltre all'INAIL:

- compiti di informazione, assistenza e consulenza alle aziende per aiutarle ad attuare un sistema di prevenzione adeguato contro il pericolo di infortuni e l'insorgenza di malattie professionali.

A tale scopo è stato creato un Centro studi e servizi per la prevenzione.

Vigilanza

L'INAIL dispone di un corpo di ispettori per:

- svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa;
- effettuare accertamenti tecnici:
  - in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;
  - per verificare l'esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge vengono trasmesse all'Ente medesimo.

Agevolazioni

L'INAIL ha previsto, in via sperimentale per un triennio, la riduzione del 5% del premio assicurativo a favore delle imprese con meno di 16 dipendenti che risultano essersi attenute, alle scadenze fissate, alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Un'ulteriore norma premiale in via sperimentale (riduzione del 10% del premio) è stata istituita per le imprese edili a condizione che:

- abbiano rispettato le disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione previste dai D.Lgs. 626/94, 242/96 e 494/96;
- risultino intestatarie di posizione assicurativa da almeno un biennio o dimostrino, in caso di lavori a carattere temporaneo, di svolgere da almeno un biennio la medesima attività in più luoghi anche se compresi in diverse circoscrizioni territoriali INAIL;
- dichiarino di essere in regola con i versamenti dei premi dovuti all'INAIL almeno per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione .

L'INAIL, al fine di consentire l'opportuna vigilanza, trasmette all'ASL ed al SIL entro il 31 luglio di ogni anno interessato l'elenco delle imprese che fruiscono della riduzione contributiva.

ALTRI ORGANISMICON COMPITI ISPETTIVI

- CARABINIERI

Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro;

- POLIZIA DI STATO

Attraverso i commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione delle denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul lavoro;

- VIGILI URBANI

Pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di lavoro, nell'attività di controllo dei cantieri edili nei comuni di appartenenza finalizzati a verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alle ASL competenti.

I SOGGETTI
DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE

- COMPITI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA' E TUTELA ASSICURATIVA

(D.LGS.81/2008)

(dalle dispense Ausind Dott. Delucchi)

D.LGS. 81/08

Titolo I	Principi comuni
Titolo II	Luoghi di lavoro
Titolo III	Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
Titolo IV	Cantieri temporanei o mobili
Titolo V	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI	Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII	Attrezzature munite di videoterminali
Titolo VIII	Agenti fisici
Titolo IX	Sostanze pericolose
Titolo X	Esposizione ad agenti biologici
Titolo XI	Protezione da atmosfere esplosive
Titolo XII	Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Titolo XIII	Norme transitorie e finali

ALCUNE DEFINIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2

- **"salute"**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermita';
- "**valutazione dei rischi**": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- "**unita' produttiva**": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

ALCUNE DEFINIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2

- "**modello di organizzazione e di gestione**": modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ATTORI DELLA SICUREZZA

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI
- SPP E RSPP
- RLS
- INCARICATI MISURE DI EMERGENZA E P.S.
- MEDICO COMPETENTE

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

DATORE DI LAVORO

E' il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza.

Sono per lui obblighi indelegabili (art. 17):

a) la valutazione dei rischi
b) la redazione del documento di valutazione
c) la designazione del RSPP

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (art. 28, comma 1)

CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lettera d)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)

Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente;

b) designare preventivamente gli incaricati delle misure di emergenza e pronto soccorso ;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al SINP, i dati relativi agli infortuni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita'produttiva, e al numero delle persone presenti;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)

u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita‘ del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica annuale;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi ricadenti su preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei suddetti soggetti qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei

dirigenti

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e)

OBBLIGHI DEI PREPOSTI (ART. 19)

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

OBBLIGHI DEI PREPOSTI (art. 19)

d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione.

CASS. SEZ.PEN. 11/03/08, n. 10812

<u>Fatto</u>: un operaio, addetto alla verniciatura di strutture metalliche con pistola ad aria compressa, si cagionava lesioni all'occhio sinistro attinto da uno spruzzo di vernice.

L'azienda aveva messo a disposizione dei lavoratori maschere ed occhiali, questi ultimi sprovvisti di ripari laterali.

Al momento dell'infortunio il lavoratore indossava gli occhiali

→

CASS. SEZ.PEN. 11/03/08, n. 10812

Decisione Corte di Cassazione: responsabilità del capoofficina in quanto, nella qualità di preposto, è venuto meno sia all'obbligo di vigilare che l'operaio indossasse la maschera coprivolto prima di procedere alla verniciatura con la pistola ad aria compressa, sia all'obbligo di vietare l'uso degli occhiali incautamente fomiti al lavoratore benchè privi di alette protettive e di segnalarne, per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo scopo di protezione degli occhi.

Secondo i giudici della Suprema Corte i preposti sono tenuti a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti.

DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita‘ ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

DELEGA DI FUNZIONI

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate

ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI (ART. 299)

Le posizioni di garanzia relative a datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti sopra indicati

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2, comma 1, lettera a)

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2, comma 1, lettera l)

RSPP

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2, comma 1, lettera f)

ASPP

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lettera g)

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 31)

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28 e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

RSPP

"*nessun rilievo assume l'attribuzione della qualifica di responsabile del servizio di protezione e protezione, posto che è pacifico che a tale figura soggettiva sono stati attribuiti dal legislatore compiti tendenzialmente propositivi e programmatici, ma non di autonomia decisionale od operativa, di talchè la collaborazione da questi prestata al datore di lavoro non costituisce di per sè fonte autonoma di responsabilità penale*" (Cass. Pen. Sez. III, n. 34408/05)

RLS

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, comma 1, lettera i)

RLST E RLSS

- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)**: esercita le competenze del RLS per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS (art. 48)
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSS)**: è individuato in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, quali porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 u/g, contesti produttivi con complesse problematiche legate alle interferenze delle lavorazioni e da un numero di addetti mediamente superiore a 500 (art. 49)

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

- Designati in numero sufficiente, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva (art. 45, comma 1)
- Non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3)
- Formati secondo le indicazioni del D.M. 388/03(art. 45, comma 2)

ADDETTI ALL'EMERGENZA (ANTINCENDIO)

- Designati in numero sufficiente, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva (art. 43, comma 2)
- Non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3)
- Formati secondo le indicazioni del Decreto interministeriale 10/3/98, in attesa dell'emanazione dei nuovi decreti interministeriali di cui all'articolo 46, comma 3 (art. 37, comma 9)

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto 81/08 (art. 2, comma 1, lettera h)

MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è nominato dal datore di lavoro o dal dirigente nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera a).

Ai sensi dell'articolo 25:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilita' sociale effettua gli accertamenti sanitari;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;

MEDICO COMPETENTE

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

MEDICO COMPETENTE

f) (abrogato);

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione

sanitaria;

MEDICO COMPETENTE

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita‘ lavorativa (art. 2, comma 1, lettera m);
- È effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1)

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;

SORVEGLIANZA SANITARIA

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 2)

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL

Per comprendere il significato dei parametri infortunistici citati, in particolare del numero di giornate perse, è necessario introdurre l'argomento relativo alla:

-Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL

-Obbligatorietà dell'instaurazione del rapporto assicurativo

-Automaticità delle prestazioni al verificarsi dell'evento lesivo:

Diritto alle prestazioni assicurative anche in caso di colpa del lavoratore e mancato pagamento del premio assicurativo (es. lavoratore in nero).

Art.10. L'assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortuni sul lavoro.

Permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto del quale l'infortunio è derivato.

Art.11. L'istituto assicurativo deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso, per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie, contro le persone civilmente responsabili.

Sistema di qualificazione delle Imprese (Art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) (dal sito: http://46.16.168.232/rep_file/file-_corsi-_000/21b89f4932703a26e5c55cf867de09f7.pdf)

- La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza, prevista dal Testo Unico, ha il compito di svolgere il lavoro preliminare alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori, quale previsto dall'articolo 27 del medesimo Testo Unico. Innanzitutto, ciò che si chiede alla Commissione è di individuare, tenendo conto delle indicazioni degli organismi paritetici, settori e criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione, che dovrà essere fondato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati e sull'applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e al lavoro flessibile. In tal modo si costruisce un sistema innovativo di selezione degli operatori sul mercato, basato non più solo su criteri formali, cartacei e documentali, bensì su elementi sostanziali che si riferiscono alla concreta organizzazione del lavoro in azienda e in appalto. In tale contesto è, altresì, significativo che il legislatore abbia indicato tra gli obiettivi della qualificazione delle imprese la revisione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi, la cui verifica è richiesta al committente nel caso di affidamento di lavori in appalto.

Sistema di qualificazione delle Imprese (Art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

- La disposizione (articolo 26 del Testo Unico) prevede espressamente che "il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione". Tale verifica viene eseguita, al momento, tramite acquisizione del certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e tramite l'acquisizione Individuazione di criteri e tipologie basati sull'effettiva affidabilità dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti d'idoneità tecnico professionale. La individuazione, dunque, di criteri non più solo documentali quanto legati alla competenza e professionalità "verificate" secondo regole predefinite e certe, costituisce obiettivo fondamentale per l'innalzamento dei livelli di tutela nelle filiere – connotate da alti indici infortunistici – dei lavori in appalto e in subappalto. Questo conferma che la selezione dei soggetti operanti sul mercato, tanto per l'accesso a pubblici appalti, quanto per l'accesso agli appalti inter privatos, deve basarsi sulla verifica di standard sostanziali sull'affidabilità gestionale e organizzativa, sulla genuinità dei contratti di lavoro e degli appalti, sull'adozione di percorsi formativi efficaci ed effettivi e più in generale sul rispetto di più elevati standard di responsabilità sociale d'impresa.